

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa ROSSELLA TALIA Presidente

dott. DANILO MAFFA Giudice

dott.ssa ANNA ORLANDI Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. ...del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:

X (C.F. ***) nata a *** il 23.06.1964 ed ivi residente in Piazzetta..., rappresentata e difesa, m forza di procura allegata al ricorso per separazione giudiziale, dall'Avv. ...del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo à ,II- sito in Forlì al...;

RICORRENTE

nei confronti di

Y (C.F. ***) nato a Ferrara il 20.08.1964 e residente a *** (FC) in Piazzetta *** n. 8, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. ...del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Comacchio (FE) alla via...;

RESISTENTE

E con l'intervento obbligatorio *ex lege* del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede;

Conclusioni - Con "note di trattazione scritta" ex art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche depositate dalla ricorrente X in data 17.03.2022 e dal resistente Y il 18.03.2022 per l'udienza del 24.03.2022, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno così concluso, la prima:

"Voglia il Tribunale di Forlì dichiarare la personale separazione di X , nata a Forlì il 23.06.1964 e di Y , nato a Ferrara il 20.08.1964 alle seguenti condizioni: - i coniugi potranno vivere separati; - la casa familiare sita in Forlì, Piazzetta *** 8, di proprietà della Sig.ra X, viene assegnata a quest'ultima perché vi risiede con il figlio T. , maggiorenne, non autosufficiente/non economicamente indipendente; - il Sig. Y verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio T. la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ponendo a carico dello stesso il 70% delle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo del Tribunale di Forlì; - il Sig. Y verserà assegno di separazione a favore della Sig.ra X di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT; - il tutto a far data dal deposito del ricorso introduttivo; - con vittoria di spese e onorari di lite anche del sub procedimento n. 4124 - sub. 1/2018 R.G.. - Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova formulati in istruttoria (memoria ex 0,2 art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. del 13.01.2020) che qui si riproducono...", il secondo: "Dichiarare la separazione A personale dei coniugi X e Y; - Rigettare la richiesta di mantenimento 1 formulata da controparte in favore della ricorrente per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Dichiarare 3 che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento; - In considerazione del fatto che il figlio T. da tempo convive con lo zio e la nonna materni, Rigettare la richiesta di mantenimento formulata da controparte in favore del figlio T. , a far data da Novembre 2020. In subordine, determinare l'assegno di mantenimento in favore del figlio T. in € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrisponderci in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese; - Determinare 5 W che i coniugi partecipino al 50% nelle spese straordinarie del figlio; - Respingere ogni diversa domanda ó à avversaria. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio. Il sottoscritto procuratore insiste, in ogni caso, per la revoca e/o modifica dell'Ordinanza assunta in data 12.02.2020 e, per l'effetto, ammettere le prove richieste".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In primo luogo, la domanda di separazione giudiziale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Le risultanze processuali, in particolare, il comportamento e le dichiarazioni dei coniugi nel corso del giudizio, unitamente alle produzioni documentali ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, da quanto dichiarato dalla ricorrente e dal resistente in sede di udienza presidenziale e durante il giudizio, dalle rispettive allegazioni e produzioni, nonché dalla circostanza che il Presidente del Tribunale, nell'ordinanza dello 06.08.2019, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, avendo la moglie insistito nella declaratoria di separazione, domanda cui il marito non si è opposto, e accertata l'impossibilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza coniugale, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.

Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi.

Ciò premesso, venendo ora al merito, quanto agli aspetti economici della causa, atteso che l'unico figlio della coppia, T., è maggiorenne, essendo nato il 16.01.1989, e quindi in primis eventuale assegno mensile da porre a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della moglie e sua entità, questione, questa, che ha impegnato in modo prevalente la dialettica processuale, si sottolinea che: - il Presidente del Tribunale, nella richiamata ordinanza, rilevato, quanto alla richiesta della X di un assegno perequativo maritale che la predetta richiede nella misura di € 300,00 mensili a fronte dell'offerta del coniuge obbligato di € 100,00 mensili, come non risultino elementi significativi della disponibilità di risparmi importanti né da parte dell'uno, né dell'altra, ritenuto infatti che non deponga in tal senso il possesso, da parte del Y, di strumenti musicali di un certo valore, che lo stesso dichiara, con verosimiglianza, di avere acquistato quando la situazione del nucleo familiare era economicamente migliore, soprattutto grazie all'attività di commerciante di giocattoli esercitata dalla X in società con il fratello, attività poi cessata per il sopravvenire della crisi economica e per le passività accumulate, ritenuto pertanto verosimile che all'attualità i coniugi possano contare, entrambi, su redditi da lavoro dipendente - operaio metalmeccanico il Y, con contratti a tempo determinato che nell'ultimo triennio non hanno mai coperto le dodici mensilità e reddito pari per il periodo di imposta 2017 ad € 10.762, commessa a chiamata in negozi di giocattoli la X, con reddito nell'ordine mediamente di € 150 al mese - disponendo inoltre la ricorrente dell'alloggio, ovvero l'appartamento di Forlì, piazzetta Manara, di cui è cointestataria in ragione di un sesto insieme alla madre e al fratello (titolari, rispettivamente, di quattro sestimi e di un sesto), già adibito a casa familiare, stabiliva in favore della moglie contributo mensile per il suo mantenimento nella misura ritenuta congrua di € 100, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, dovendosi comunque tenere conto del canone locatizio che il Y è chiamato a sostenere; - con ordinanza emessa in data 23.04.2021, era rigettata la richiesta di modifica del provvedimento del Presidente del Tribunale in punto ad assegno mensile per il figlio e per la moglie avanzata da Y ; si ritenevano infatti non sussistenti o comunque non sufficientemente dimostrati, allo stato, i presupposti per la richiesta modifica delle previsioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale, non essendo emersi significativi mutamenti o circostanze nuove nella situazione complessiva del nucleo familiare separato ed economico-reddituale di entrambe le parti, in particolare non essendo stata fornita prova alcuna che la X ricavi una qualche utilità economica dall'attività di produzione di oggettistica artigianale asseritamente pubblicizzata sul social network Facebook; - in sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente insiste nella domanda di assegno mensile di € 300,00 ai sensi dell'art. 156 c.c. mentre il resistente marito chiede dichiararsi che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento, rigettandosi quindi la richiesta di assegno perequativo avanzata dalla moglie.

Orbene, va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la

sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr. ex multis, Cass. civ. 6. Sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ. Sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ. Sez. I, 07.12.2007, n. 25618; Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721). Sempre in punto di diritto, si osserva quindi che, secondo la Suprema Corte, diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi non solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione; diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare, per taluni aspetti, gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'articolo 143 c.c. (Cass. civ. Sez. I, 10.05.2017, n. 11504; Cass. civ. Sez. I, 16.05.2017 n. 12196; Cass. civ. Sez. VI-I ordinanza 24.06.2019 n. 16809). Non è quindi necessario che il coniuge si trovi in stato di bisogno, la spettanza è riconosciuta in linea di principio anche al coniuge economicamente autosufficiente e che sia in grado di mantenere un tenore di vita dignitoso, ma non così elevato come quello goduto in costanza di matrimonio.

Sulla base di una analisi comparativa delle rispettive situazioni economico-reddituali delle parti così come risultanti dalla documentazione versata in atti e dalle deduzioni ed allegazioni difensive della ricorrente moglie e del resistente marito, si osserva che: - la X, titolare, durante il matrimonio, con il proprio fratello e la madre, di attività di vendita al minuto di giocattoli nel negozio recante insegna "...", attività già cessata al momento dell'instaurazione del presente giudizio in quanto in perdita e per le cui esposizioni bancarie residue alla chiusura è stato venduto in corso di causa al prezzo di € 95.000 unità immobiliare sita in Lido delle Nazioni (RA), sempre in proprietà tra la ricorrente moglie e il di lei fratello e madre, ha successivamente lavorato con contratti a tempo determinato intermittente - c.d. job on call - presso ditte che vendono giocattoli, specie nei periodi con maggiore affluenza di clienti (Halloween, Natale, Carnevale ecc.), attualmente lavora, con il medesimo tipo di contratto e come aiuto commessa, per la ditta "..." con sede in *** (RN), ricavando stipendio mensile in settembre e ottobre dello scorso anno di € 82 e di € 200, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni ha rappresentato e documentato di essere risultata affetta, dai primi mesi del corrente anno, da grave patologia oncologica in relazione alla quale dovrà sottoporsi a pesanti cure, ha percepito nell'anno di imposta 2014 un reddito complessivo di € 4.022 ed un reddito imponibile di € 516,00, nell'anno di imposta 2015 un reddito complessivo pari ad € 128,00, nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo di € 715,00 e nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo di € 4.944, è proprietaria unitamente alla madre e al fratello dell'appartamento di Forlì in cui risiede con il figlio T., già casa familiare, e dalla vendita dell'unità immobiliare di Lido delle Nazioni ha ricavato esigua somma, una volta saldati i debiti con la banca e pagate le spese condominiali arretrate; - il marito Y, di professione operaio metalmeccanico presso società della zona, con contratti a tempo determinato, e retribuzione mensile di € 1.100/1.200 netti, ha percepito nell'anno di imposta 2015 un reddito lordo di € 13.558,59, nell'anno di imposta 2016 un

reddito complessivo/imponibile pari ad € 3.186,00, nell'anno di imposta 2017 un reddito complessivo di € 10.762,73 (per circa 8 mesi di lavoro), nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo pari ad € 16.915,12, nell'anno di imposta 2019 un reddito lordo di € 17.301,56 e nell'anno di imposta 2020 un reddito lordo pari ad € 17.576,79, e deve provvedere al pagamento di canone mensile di € 250,00 per l'appartamento preso in locazione e ubicato a Forlì. Orbene, avuto riguardo, da un lato, alla durata del matrimonio (quasi trent'anni), dall'altro all'essere il reddito del marito aumentato negli ultimi due anni mentre il reddito della moglie è rimasto pressoché invariato, dovendosi tuttavia tenere conto della circostanza che la stessa sarà impossibilitata per alcuni periodi comunque incontrerà difficoltà a svolgere attività lavorativa di commessa in ragione delle cure debilitanti cui si sta sottoponendo, reputa il Collegio come ricorrono senz'altro i presupposti per riconoscere alla X il diritto di ricevere dal marito assegno perequativo nella misura, ritenuta adeguata e congrua ed aumentata a decorrere dal mese di gennaio di quest'anno (in ragione dell'incremento delle entrate del marito verificatosi nell'ultimo anno), di € 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.

Per quanto concerne infine l'assegno da porre a carico del padre per il figlio maggiorenne T., non economicamente autosufficiente, in quanto privo di occupazione, anche perché affetto da una invalidità riconosciuta nella misura del 67% per "disturbo depressivo in disturbo di personalità evitante", e convivente con la madre nella casa familiare di Forlì, si osserva che: - il Presidente del Tribunale, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, rilevato che i coniugi concordano nel ritenere congruo un contributo al mantenimento del predetto di € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da porre, allo stato, a carico del padre avendo il giovane, alla fine, deciso di rimanere a vivere con la madre nella casa familiare, disponeva che il Y corrispondesse alla X, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2018, detratto quanto eventualmente corrisposto nel periodo a tale titolo, l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale: - con il già citato provvedimento del 23.04.2021, era rigettata la domanda di modifica dei provvedimenti economici di cui all'ordinanza presidenziale avanzata dal Y, atteso che, per quanto qui di rilievo, la permanenza del figlio T. a casa M dello zio materno, presso cui si trasferiva dopo un litigio con la madre, risultava essere durata solo due mesi, con termine nel mese di gennaio 2021 quando T. faceva ritorno nell'abitazione materna, periodo nel quale, peraltro, la X allega di avere versato al fratello le somme ricevute dal marito per il mantenimento del figlio (vedasi, al riguardo, dichiarazione del Sig. Aristide X, prodotta dalla resistente quale doc. n. 28); all'udienza di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti domandano confermarsi l'assegno di € 200 mensili, domandano tuttavia la ricorrente aumentarsi al 70% la percentuale di partecipazione del padre alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio. Tenuto conto della concorde richiesta dei genitori in ordine all'entità dell'assegno e delle condizioni economiche delle parti così come sopra ricostruite, si conferma integralmente l'ordinanza presidenziale in punto ad assegno mensile posto a carico del padre a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio e misura di partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie. La casa già familiare di Forlì va assegnata alla ricorrente madre in quanto convivente con il figlio maggiorenne T., non economicamente autosufficiente.

La parziale, reciproca soccombenza giustifica la compensazione per l'intero delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto separazione giudiziale promossa da X nei confronti di Y , con ricorso depositato in data 03.12.2018, così provvede:

- PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi X , nata a *** il 23.06.1964, e Y , nato a *** il 20.08.1964, unitisi in matrimonio a *** in data 17.09.1988, come da Registro degli atti di Matrimonio di tale Comune dell'anno 1988, Atto n. ***, Parte ***, Serie ***, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di *** di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- ASSEGNA la casa familiare sita in *** (FC), piazzetta *** n. ***, alla ricorrente X in quanto genitore convivente con il figlio T., maggiorenne, non economicamente autosufficiente;
- STABILISCE in € 200,00, così come già rivalutati a far data dall'ordinanza presidenziale e rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, l'importo dell'assegno mensile che il resistente padre deve corrispondere alla ricorrente madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio T.;
- DISPONE che il padre e la madre provvedano al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio nella misura del 50% ciascuno, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- DISPONE che il marito Y versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno a titolo di 8 contributo al suo mantenimento ex art. 156 c.c. dell'importo di € 150,00 mensili (maggiore importo spettante dalla mensilità di gennaio 2022), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Forlì nella Camera di consiglio del 15 giugno 2022.

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Rossella Talia)

IL GIUDICE EST.

(dott.ssa Anna Orlandi)